

ATTENZIONE MAGISTERIALE E RIFERIMENTI DOTTRINALI CRITICI ALL'ASSETTO GIURIDICO DEI CONSACRATI

Considerazioni generali

Alla fine del mese di novembre del 2013, la Segreteria di Stato ha comunicato alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica¹ il desiderio del Romano Pontefice Francesco di dedicare l'anno 2015 ai consacrati, considerando necessaria un'aggiornata riflessione teologica, spirituale ed anche giuridica quanto alle esigenze che pone agli stessi sodali il mondo presente (cf. *PC* 2)² in ordine ad un costante impegno del rinnovamento della loro vita, conformemente alle direttive del Concilio Vaticano II³.

Al contempo, il Segretario del detto Dicastero, ha sommarariamente presentato le linee principali delle riflessioni che la stessa Congregazione vuole offrire, mettendo in risalto alcuni temi di particolare rilevanza legale: le relazioni reciproche tra i membri degli IVC e SVA ed i Vescovi, l'autonomia e la chiusura delle contemplative, i criteri ed orientamenti inerenti la corretta amministrazione dei beni temporali.

¹ D'ora innanzi CIVCSVA.

² Cf. Conferenza stampa di presentazione dell'anno dedicato alla vita consacrata 2015, 31/01/2014 [accesso: 30/09/2014], <http://www.news.va/en/news/170522>.

³ Cf. anche CIVCSVA, Istruzione *Ripartire da Cristo*: un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio, 14 giugno 2002, *Informationes SCRIS* 28 (2002) 43-98, n° 24.

Premesso che la riflessione giuridica in oggetto non possa prescindere da quella teologica, il presente contributo tuttavia propone evidenziare alcuni punti rilevanti inerenti le prospettive *in iure condendo* (universale o proprio) in conformità a quanto annunciato dal Dicastero in occasione del sopramenzionato evento. La realizzazione di quest'obiettivo sarà possibile dopo aver sinteticamente presentato l'attività recente del competente Dicastero⁴.

Infine, saranno segnalate alcune questioni canonico-legali che, nonostante la distanza temporale dalla promulgazione del nuovo Codice, rimangono irrisolte.

1. La rilevanza giuridica attribuibile ad alcuni fenomeni socio-culturali

È indubbio che l'attuale contesto socio-culturale crei una nuova antropologia della vita consacrata⁵. Le conseguenze che ne discendono non costituiscono di certo una novità assoluta in confronto con il passato (anche al livello giuridico), ma le stesse tuttavia provocano delle nuove difficoltà cui provvedere. Detti effetti, qualora vissuti costruttivamente, possano convertirsi in un opportuno rinnovamento della vita consacrata purché vi sarà non solo la docilità all'ispirazione e la motivazione dello Spirito da parte dei sodali ma, anche si considererà imprescindibilmente utile l'impiego di strumenti giuridico-tecnici capaci di superare le problematiche impedienti la ristrutturazione e/o il ritorno alle fonti della consacrazione istituzionalizzata.

Considerando le sfide più rilevanti in tal senso, non si può prescindere dal fatto che la forma attuale del vivere la

⁴ Come criterio metodologico si assume il riferimento al dettato legislativo del Codice di diritto canonico per la Chiesa latina, escludendo quello per le Chiese Orientali.

⁵ Cf. UNIONE DEI SUPERIORI GENERALI, *Passione per Cristo, passione per l'umanità. Congresso internazionale della vita consacrata*, Milano 2005, 28-36.

consacrazione — la sua struttura, l'organizzazione, i metodi di lavoro, lo stile di vita e di governo — non risponde spesso sufficientemente ed adeguatamente alle nuove necessità di una società in continuo cambiamento tecnico, economico, politico e mentale. Lo stesso mutamento purtroppo genera una società descrivibile come pluralista, multiculturale, post-moderna, post-cristiana, globalizzata, plasmata dall'informazione moderna e dalle tecnologie di comunicazione, produttrice di nuove forme di povertà e di esclusione⁶.

In realtà, il cambiamento al quale si assiste presuppone una trasformazione della persona che, di conseguenza implica una necessaria rilettura del modo di comprendere la stessa — insieme alle relazioni che crea — con obiettivo di cogliere correttamente tali ambiti della sua vita in cui gli effetti del sistema societario riflettente la cultura post-moderna si renderanno maggiormente avvertibili.

Tra i candidati alla vita consacrata ed anche tra i sodali stessi, diventa sempre più evidente eccessivo l'individualismo e/o l'autoreferenzialità, la mentalità incisa di calcolo economico e d'indifferentismo per il vissuto altrui, il senso di sconfitta/delusione in rapporto ai primi insuccessi, la scarsa maturità personale, l'esperienza della vita digitale anziché quella vissuta in un ambiente in cui il clima abituale sia quello dello sguardo sapienziale ed attento alle singole esigenze — intese globalmente — di ogni persona, etc.

In quest'ottica, sembra urgente e necessario trovare un nuovo paradigma della vita consacrata specie di fronte alle strutture già esistenti e non sempre capaci di affrontare tale realtà. Detto paradigma dovrebbe fornire un'efficace soluzione delle problematiche più pregnanti in ordine ad una matura risposta alla chiamata di sequela di Cristo, fatta per la professione dei consigli evangelici.

⁶ Cf. J.M. ARNAIZ, *Per un presente che abbia futuro. Vita consacrata oggi: più vita e più consacrata*, Milano 2003, 45.

Detto contesto socio-culturale, creando purtroppo un nuovo modello antropologico riduttivo, influisce sulla totalità della vita consacrata mettendola inoltre in una complessa situazione difficilmente gestibile, manifestata poi in vari sintomi dai quali alcuni — come affermato — sono molto preoccupanti.

Gli stessi segni critici già compaiono nell'Esortazione apostolica post-sinodale *Vita consecrata* nella quale Giovanni Paolo II parlava della diminuzione numerica dei sodali, dell'invecchiamento dei membri, del sovrappeso delle opere, dei frequenti problemi economici, dell'indebolimento della vita comunitaria e quella spirituale (cf. *VC* 63)⁷. I medesimi problemi rispecchiano la cultura attuale — generata soprattutto dallo sviluppo tecnico — esplicitata, antropologicamente parlando, nella visione imparziale ed incompleta della persona. Detta forma può diventare un condizionamento gravoso per il futuro prossimo dei consacrati qualora, improntando il loro modo di vita, conquisterà la mentalità degli stessi.

I sodali, per rivitalizzare autenticamente la propria consacrazione, dovrebbero trovare le motivazioni più profonde per ritornare all'identità carismatica propria, raggiungibile in primo luogo attraverso tutti i mezzi spirituali possibili⁸. Al contempo, non deve essere esclusa ogni valida opportunità affinché, lo stesso rinnovamento, sia tradotto in dettato legale inteso come positivo strumento stabilizzante il vissuto ecclesiale, indispensabile — a quanto sembra — per una piena realizzazione della sua chiamata carismatica — edificatrice della santità della Chiesa (cf. can. 574 §1 CIC/83).

⁷ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Vita Consecrata*, 25 marzo 1996, Città del Vaticano 1996.

⁸ Cf. *Ripartire da Cristo* (cf. nt. 3) 23-26.

2. Attività del Dicastero

Ricollegandosi a quanto affermato nella premessa, la presente riflessione si propone come lo studio dei documenti emanati dalla CIVCSVA in merito ai temi specifici i quali, a giudizio del medesimo Dicastero⁹, necessitavano non solo una particolare attenzione magisteriale ma, anche, l'accentuazione della loro incidenza sul corretto modo di realizzare la consacrazione religiosa.

2.1 *Formazione*

Il Dicastero, in un brevissimo tempo dalla promulgazione del nuovo Codice, ha avvertito un'effettiva urgenza di affrontare il tema della formazione sia dei candidati sia dei professi (temporanei e perpetui), attribuendo al detto argomento l'assoluta priorità. La decisiva importanza della formazione, iniziale e permanente, è diventata obiettivo centrale per ogni Istituto che doveva assicurare a tutti i Suoi membri un adeguato cammino spirituale, intellettuale, affettivo e pastorale capace di raggiungere, progressivamente, una maturità sufficiente per assumere ed esprimere una totale oblazione di sé a Dio¹⁰.

⁹ Preme ricordare che il primo documento post-conciliare, avente per oggetto la vita religiosa, è stato quello emanato pochi mesi dopo la promulgazione della nuova opera codiciale alle cui disposizioni si aggiungevano i necessari chiarimenti in ordine agli elementi ed alle norme fondamentali di una corretta concezione della consacrazione formalizzata. Detto documento era, di fatto, il punto di partenza per un ulteriore autorevole insegnamento della Santa Sede inerente tutti gli ambiti della stessa vita consacrata. Cf. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, *La vita religiosa nell'insegnamento della Chiesa: i suoi elementi essenziali negli Istituti dediti alle opere di apostolato*, 31 maggio 1983, Città del Vaticano 1983.

¹⁰ Cf. CIVCSVA, Direttive *Potissimum institutioni* sulla formazione negli Istituti religiosi, 2 febbraio 1990, *AAS* 82 (1990) 470-532, n° 1.

Preme osservare che per la prima volta, la Santa Sede ha percepito la necessità di determinare sia le modalità sia le sue forme di realizzazione inerenti il periodo preliminare all'entrata in noviziato¹¹. Tenendo conto di situazioni specifiche di ogni Istituto, lo stesso Dicastero ha incoraggiato le Comunità dei consacrati ad introdurre nel diritto proprio le opportune scelte in tal senso con l'obiettivo di creare gli ambienti formativi iniziali in cui ogni candidato, in un periodo relativamente breve, potrebbe raggiungere il grado di maturità umana e cristiana sufficiente per affrontare le esigenze della consacrazione.

Detto documento, ha ben determinato non solo l'esigenza ma anche il contenuto di ogni singola tappa formativa, specie permanente, mettendo in luce i reali pericoli nell'ipotesi della banalizzazione di quell'ultimo percorso o addirittura della sua assenza¹².

Inoltre, il testo ha creato un'effettiva possibilità legale di collaborazione tra gli Istituti al fine di condividere sia le singole esperienze istituzionali in tal senso sia supportarsi reciprocamente quanto ai mezzi, alle tecniche ed alle competenze personali.

Visto il singolare interesse per l'argomento, lo stesso era oggetto di una successiva istruzione del medesimo Dicastero datata 1998¹³. La Santa Sede ricordava che la formazione è il diritto inalienabile di ogni sodale che, attraverso un cammino formativo integro, tende ad identificarsi con il carisma del proprio Istituto. Da quell'obbligo non sono esonerati i formatori¹⁴. Questo elemento è una novità mancata.

¹¹ Cf. *Potissimum institutioni* (cf. nt. 10) 42-44.

¹² Cf. *Potissimum institutioni* (cf. nt. 10) 70.

¹³ Cf. CIVCSVA, Istruzione La collaborazione inter-Istituti per la formazione, 8 dicembre 1998, Città del Vaticano 1999.

¹⁴ Cf. La collaborazione (cf. nt. 13) n° 24.

L'Istruzione inoltre obbligava i Superiori collegiali e/o personali di assicurare il corretto e completo svolgimento della formazione. Nell'ipotesi in cui tale compito non fosse adeguatamente garantito (mancanze di formatori, inesistenza o inidoneità infrastrutturale, scarso numero dei candidati, etc.) le stesse Autorità dovrebbero costituire gli appositi centri elaborando anche gli statuti, i programmi ed altri regolamenti determinando ulteriormente quanto necessario¹⁵, fatta salva l'integrità della formazione dei novizi.

2.2 *Vita in comune*

Il tema della formazione si collega, inseparabilmente, con la vita fraterna in comune — oggetto del noto documento *Congregavit nos in unum* del 1994¹⁶. Il Dicastero ha offerto una solida riflessione sul tema abbracciando, in maniera assai esaustiva, le questioni che tale argomento presuppone. Si segnalano solo alcuni: l'influsso della mentalità attuale all'obbligo di ogni membro di abitare nella casa religiosa, le comunità plurinazionali, la fraternità intesa come rimedio dell'individualismo ed eccessiva operatività o come ambiente, insostituibile, della crescita personale, la collaborazione nella missione locale, la riorganizzazione delle opere promosse dalle singole comunità, il rapporto autorità-comunità, i sodali anziani, i disagi e le difficoltà della vita condotta insieme.

È notevole che il Dicastero, scegliendo detta questione, sia stato consapevole dell'importanza dell'argomento quando, alla fine dell'istruzione, definiva ardua o perfino utopica la ricostruzione di vita comunitaria, perlomeno per

¹⁵ Cf. La collaborazione (cf. nt. 13) 22.

¹⁶ Cf. CIVCSVA, Istruzione *Congregavit nos in unum Christi amor*. La vita fraterna in comunità, 4 febbraio 1994, in *EV* 14/345-537, n° 43.

alcuni sodali, particolarmente scettici che detta forma fosse ancor utile e convincente¹⁷.

Risulta doveroso osservare come le norme canoniche, aventi per oggetto l'esclusione, i passaggi da un Istituto ad un altro o al clero diocesano, la dimissione o l'espulsione — nell'ipotesi di un grave danno imminente¹⁸ — sono una peculiare espressione di tutela della comunità e dei valori che la stessa implica e trasmette¹⁹. In tal senso, l'utilizzo di ogni genere di norma legale, disciplinare o meno, diventa premura per la crescita, la rivitalizzazione e l'autenticità della vita comunitaria.

22.3 *Vita contemplativa*

Il terzo tema di grande importanza, il Dicastero ha attribuito alla dimensione contemplativa della vita consacrata, considerando necessario ristabilire le norme regolatrici la clausura papale delle monache²⁰. La Santa Sede, affermando una notevole stima e gli indiscutibili valori della consacrazione integralmente claustrale, ha precisato l'estensione, l'obbligatorietà della clausura²¹ indicando i requisiti da soddisfare prima della concessione dell'uscita ordinaria o quella dovuta ad un'altra causa grave²².

Vista l'attualità e l'obiettiva gravità del problema, il Dicastero ha posto una peculiare attenzione all'uso dei mezzi di comunicazione sociale. Premesso che i media possano diventare sia la forza sia fragilità dei sodali, occorre dar forma ad un ambiente formativo e vitale — inciso di ma-

¹⁷ Cf. *Congregavit nos in unum* (cf. nt. 16) 71.

¹⁸ Cf. rispettivamente cann. 686; 684-685; 694-700; 703 CIC/83.

¹⁹ Cf. *Congregavit nos in unum* (cf. nt. 16) 7.

²⁰ Cf. CIVCSVA, Istruzione *Verbi sponsa* sulla vita contemplativa e la clausura delle monache, 13 maggio 1999, in *EV* 18/931-1000.

²¹ Cf. *Verbi sponsa* (cf. nt. 20) 14 §§ 2-3.

²² Cf. *Verbi sponsa* 15-17.

turità ed autenticità — in cui qualsiasi mezzo di comunicazione messo a disposizione non sia una soppressione delle mura dei monasteri. Tale compito è intimamente legato ad un singolare e sano percorso formativo²³, indispensabile per le monache, non solo in noviziato ma continuato a lungo.

Un sodale ben formato non ravvisa nessuna minaccia personale o istituzionale qualora diventi necessario il rinnovamento della vita ad ogni livello. Paradossalmente, per tante claustrali, detto pericolo equivale ad una perdita della propria autonomia qualora venga proposta l'istituzione di una struttura associativa e/o federativa con compiti di vigilanza e garanzia²⁴ quanto all'autenticità della chiamata ed alla tutela dei diritti di ogni monaca.

È ufficiale la notizia che il medesimo Dicastero stia elaborando un nuovo documento in oggetto il cui contenuto dipenderà, si voglia credere, dai risultati emersi dal questionario inviato ad ogni comunità claustrale nel mondo²⁵.

2.3 Obbedienza

Considerando alcuni elementi del presente influsso culturale, il medesimo Dicastero ha riconosciuto che il rapporto autorità-obbedienza esige un particolare impegno di riflessione, soprattutto a motivo dei cambiamenti verificatisi negli ultimi decenni²⁶. Sembra che le due prime parti dell'istruzione siano decisive per una rinnovata concezione dell'obbedienza religiosa.

²³ Cf. *Verbi sponsa* 23-24.

²⁴ Cf. *Verbi sponsa* 27-28.

²⁵ Cf. Conferenza stampa di presentazione dell'anno dedicato alla vita consacrata 2015, 31/01/2014 [accesso 04/10/2014], <http://www.news.va/en/news/170522>.

²⁶ Cf. CIVCSVA, Istruzione *Faciem tuam*. Il servizio dell'autorità e l'obbedienza, 11/05/2008, *Sequela Christi* 1 (2008) 291-320, n° 3.

Il Dicastero metteva in risalto il ruolo dell'ascolto reciproco — tra chi è chiamato a governare e chi dovrebbe obbedire — inteso come fondamentale mediazione umana della volontà di Dio atta alla faticosa ricerca delle decisioni più condivise²⁷. Si è ribadito che il luogo privilegiato della stessa fosse la comunità. Inoltre, l'istruzione ha riconosciuto un'oggettiva difficoltà in rapporto all'esercizio di tal mansione dai Superiori qualora nelle comunità — locali e provinciali — si ravvisasse un'eccessiva, conflittuale o competitiva autonomia personale di alcuni membri²⁸. È stato notato che, nonostante il valore attribuito al discernimento operativo, non fosse ammissibile l'abdicazione delle responsabilità personali del Superiore, piuttosto spettasse al medesimo la competenza di agire efficacemente al fine di raggiungere la stabilità della vita nell'Istituto²⁹.

Atteso che il voto d'obbedienza sia posto tra quelli essenziali della vita consacrata, l'istruzione — sebbene senza le espresse affermazioni — non l'ha attribuito il carattere di assolutezza. Ne discende che un sodale potrebbe procedere ad una valutazione della legittimità dell'ordine ricevuto — sia dal punto di vista formale sia sostanziale — nell'ipotesi in cui si rendesse palese l'illegittimità di tale disposizione³⁰.

2.4 Economia

La dimensione economica della vita consacrata è oggetto della recentissima lettera circolare del Dicastero in cui lo stesso presenta le linee orientative ed i principi per la corretta e trasparente gestione ordinaria dei beni³¹. Il do-

²⁷ Cf. *Faciem tuam* (cf. nt. 26) 5, 7 e 9.

²⁸ Cf. *Faciem tuam* (cf. nt. 26) 12.

²⁹ Cf. *Faciem tuam* (cf. nt. 26) 20.

³⁰ Cf. *Faciem tuam* (cf. nt. 26) 26-28.

³¹ Cf. CIVCSVA, Lettera circolare Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica, 2 agosto 2014, Città del Vaticano 2014.

cumento, riconoscendo lo stretto legame intercorrente tra l'economia ed il binomio persona-missione, invita a rinnovare la mentalità di tutti i consacrati affinché i criteri del discernimento permettano di rispondere esattamente agli effettivi bisogni e alle opere promosse da ogni Istituto³².

Inoltre, il testo fa sorgere l'obbligo di introdurre il concetto di patrimonio stabile (cf. can. 1291 CIC/83) nel diritto proprio, motivando quest'urgenza — applicabile a quanto sembra solo in alcuni casi — in termini di una «soluzione non dilazionabile per salvaguardare la continuità dell'Istituto come persona giuridica pubblica»³³.

Senz'ombra di dubbio, le nuove situazioni economiche — relative all'acquisto, amministrazione, destinazione dei beni come necessità degli investimenti, della capitalizzazione, il ricorso ai fondi pubblici, l'attenzione ai fondi di pensione e/o assicurazione — esigano dagli Economi il possesso delle competenze specifiche in oggetto ma, al contempo implicino l'esigenza di un'adeguata formazione dei sodali tesa a renderli corresponsabili nel vivere il voto di povertà nell'attuale contesto socio-economico³⁴.

3. Osservazioni circa i nuovi fatti nell'ottica *de iure condendo*

In vista di arrivare al duplice obiettivo delle presenti riflessioni, è doveroso considerare le nuove realtà e/o necessità che impongono ad ogni Istituto l'impegno di ricercare, efficacemente ed efficientemente, le risposte più soddisfacenti.

3.1 *In relazione alla revisione delle Costituzioni*

Atteso quanto asserito, si evidenzia l'opportuna esigenza dell'aggiornamento dei testi costituzionali degli Istituti la cui

³² Cf. Linee orientative (cf. nt. 31) 1.

³³ Cf. Linee orientative (cf. nt. 31) 1.4.

³⁴ Cf. Linee orientative (cf. nt. 31) 2.2 e 3.

maggioranza, avendo recepito le sollecitazioni principali del Concilio Vaticano II³⁵, ha elaborato detti testi nel primo periodo della vigenza della nuova legge canonica. Pur rimanendo indiscusso il valore carismatico, ecclesiale e storico di tanti documenti in oggetto, alcune norme e disposizioni — visti alla luce dei cambiamenti avvenuti negli ultimi trent'anni — richiedono un opportuno rinnovamento³⁶.

Sembra che lo scopo principale sia di aggiornare delle Costituzioni in modo che le stesse diventino strumento più idoneo per rispondere alle esigenze singolari di ogni Istituto e per prospettare un possibile sviluppo dello stesso garantendo una rispondenza tra la norma legale ed i bisogni dei nostri tempi. Tale obiettivo richiede una necessaria premessa inerente allo studio del testo in modo da individuare i limiti ed approfondire le novità che lo sviluppo dell'Istituto, il cammino della Chiesa e le trasformazioni culturali, sociali, economiche e politiche della società contemporanea, chiedono di comprendere ed accogliere per vivere con coerenza il proprio carisma³⁷.

Inoltre, si deve precisare che si tratta del progetto di revisione dei testi costituzionali non, invece, di creare dei Codici nuovi poiché le realtà legali nuove potrebbero trasformare l'elementare essenza carismatico-costitutiva dell'Istituto³⁸.

Di certo, le riflessioni che seguono non tendono ad imporsi come soluzioni necessari, piuttosto diventano una

³⁵ Circa l'evoluzione storica del magistero della Chiesa inerente la revisione cf. Y. SUGAWARA, «Il ruolo delle Costituzioni negli Istituti di vita consacrata», *Periodica* 98 (2009) 664-675.

³⁶ Cf. F. RODÉ, «Les constitutions dans la vie religieuse aujourd'hui», *Bogoslovni vestnik* 70 (2010) 291-292.

³⁷ Cf. ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI, *La revisione delle Costituzioni. I. Studi introduttivi*, Roma 2011, 7.

³⁸ Cf. A. JIMÉNEZ ECHAVE, «Actualización y renovación de las Constituciones y Directorios», *Apollinaris* 84/1 (2011) 273-274.

proposta poiché le sfide della vita consacrata risultano tendenzialmente uguali per tutti gli Istituti. La prima in assoluto riguarda la diminuzione numerica dei sodali. Questo fatto richiede molto spesso la riorganizzazione delle strutture interne dell'Istituto il che comporta una necessaria unione e/o fusione delle giurisdizioni. È auspicabile che i testi costituzionali determinino dei validi criteri in forza dei quali questo processo sia realizzabile in modo da ridurre un potenziale conflitto d'interessi tra i sodali e non si pregiudichi l'esercizio dei diritti degli stessi. Inoltre, diventa urgente l'impegno di rivalutare le strutture e le sue mediazioni giuridiche poiché la vita consacrata non può concentrarsi eccessivamente sugli aspetti istituzionali — in detrimento della sua funzione carismatica e profetica — però, non può disattenderli.

Il medesimo ragionamento si applica per la vita contemplativa e, cioè, concerne l'autonomia dei monasteri claustrali. Tale realtà genera, frequentemente, delle situazioni pressoché critiche e patologiche all'interno delle comunità provocando sia le richieste di esclaustrazione sia l'indulto di uscita definitiva. In detti contesti si ravvisa una palese mancanza di una struttura intermedia tra la Superiore *in loco* e la Santa Sede, poiché le Autorità di cui al can. 615 CIC/83 dichiarano le serie difficoltà (non sempre legali) d'intervenire. Dall'altra parte, il diritto dovrebbe stabilire le competenze per gli Ordinari i cui compiti sarebbero paragonabili — ma non identici — a quelli che ordinariamente il Dicastero attribuisce ai Visitatori e/o Commissari apostolici³⁹.

Risulta che il testo costituzionale di ogni Istituto femminile — con dette caratteristiche — dovrebbe stabilire l'obbligo d'erezione di una struttura federativa o simile,

³⁹ È inammissibile che ogni situazione di crisi nella realtà dei monasteri *sui iuris* sia risolvibile sia per mezzo della visitazione apostolica sia del commissariamento dello stesso.

cedendo alla stessa delle determinate facoltà in modo che la Superiora federale abbia il diritto d'effettuare una visita canonica, di comandare e — qualora ciò fosse necessario — di rimuovere dall'ufficio la Superiora *in loco*.

Ulteriore questione da valutare riguarda la votazione in sede dei Capitoli nel senso della determinazione dei validi criteri determinanti le condizioni impedienti e/o inabilitanti i consacrati per un effettivo esercizio del diritto di eleggere e di essere eletto. Detta problematica è di maggior rilievo presso gli Istituti ancor numericamente grandi. Per contro, la definizione delle stesse regole, specie presso le comunità più piccole, potrebbe provocare l'abuso della postulazione, l'imposizione alle comunità in crisi di un Superiore esterno o la permanente ineleggibilità di nessun sodale.

L'ultima questione — sebbene già menzionata — potrebbe riferirsi alla corretta gestione dei beni. È auspicabile l'elaborazione di un Direttorio proprio in tal senso in cui sarebbe possibile, secondo il carisma e le opere proprie di ogni Istituto, determinare quanto utile per garantire, perlomeno nel punto di partenza, l'onestà, la trasparenza e la solidarietà come esemplare di fronte ai frequenti problemi di corruzione, immoralità ed egoismo nell'amministrazione del denaro comune⁴⁰.

3.2 *In relazione alla disciplina*

Consapevoli della riforma del diritto penale canonico in corso, è verosimile che i cambiamenti possano riguardare anche quegli aspetti del diritto dei consacrati in cui la funzione coercitiva dei Superiori competenti si rende indispensabile. In tal senso, si tratta di considerare l'opportunità o meno di introdurre nel Codice fondamentale le possibili

⁴⁰ Cf. UNIONE DEI SUPERIORI GENERALI, «Economia e missione nella vita consacrata oggi, 22-25 maggio 2002» [accesso: 06/10/2014], http://www.intratext.com/IXT/ITA1321/_PF.HTM.

sanzioni penali o altri rimedi penali nei confronti dei sodali colpevoli degli atti non in qualche modo «esterni» alla vita consacrata — sebbene in radicale opposizione con la stessa — ma di cause gravi e gravissime caratterizzanti proprio la vita consacrata nelle sue strutture e/o funzionalità di base e perciò configurabili come «interni» (cf. can. 696 §1 CIC/83) alla stessa consacrazione⁴¹.

In tal senso, non è esclusa l'ipotesi della riformulazione dell'istituto giuridico della dimissione *ab homine* di cui ai cann. 695-696 CIC/83, in modo da far abbreviare i tempi dell'illegittima assenza *a domo religiosa* o da stabilire un giusto equilibrio tra le possibilità di difesa del dimesso ed una reale tutela legale dell'operato dell'Autorità dimettente (autotutela)⁴².

Inoltre, diventa sempre più urgente la determinazione dei criteri quanto alla concessione della possibilità di passaggio, specie al clero diocesano al fine di evitare le situazioni in cui potrebbero sorgere delle pretese e/o aspettative — da una o l'altra parte — a cui non fosse possibile provvedere positivamente.

Sarebbe ugualmente da rivalutare la responsabilità personale dei sodali sorta dal compimento degli atti derivanti dall'esercizio del proprio ufficio/incarico. Di fatto, sono frequenti le situazioni in cui la negligenza o addirittura l'abuso della mansione provoca delle conseguenze dannose per l'Istituto ed i singoli membri senza, tuttavia, una reale possibilità legale di far rispondere l'agente delle proprie azioni, effettuate spesso al margine della legittimità.

⁴¹ Cf. P. GHERRI, *Diritto amministrativo canonico. Strutture e strumenti* [non pubblicata], Roma 2011, 177.

⁴² Cf. P. MICHOWICZ, *La dimissione facoltativa dall'Istituto religioso secondo il Codice di diritto canonico del 1983. Le problematiche nell'applicazione della procedura*, Theses ad doctoratum in Utroque iure, Roma 2013, 263.

3.3 *In relazione al rapporto persone consacrate – Vescovi*

Come noto, detto tema è oggetto del documento, ora in fase redazionale.

Conformemente a quanto annunciato, si attende l'emanazione di un'istruzione inter-dicasteriale il cui contenuto, da molti voluto⁴³, tratterà dei rapporti tra i sodali e gli Ordinari del luogo⁴⁴.

Data per certa la complessità e peculiare delicatezza del problema, va solamente accennato che gli ambiti del suddetto argomento riguardano sostanzialmente l'attività pastorale, la formazione, il governo e l'economia⁴⁵ degli Istituti. Lo sforzo consiste nella miglior coordinazione tra suddette realtà in modo che la presenza e l'attività dei sodali risponda alle aspettative degli Ordinari del luogo, fatta salva la ricerca della comunione ed il mutuo rispetto di quanto magistralmente deciso in ordine ad un rilevante contributo pastorale e/o sociale dell'Istituto nella Chiesa particolare ed ad un'osservanza — da parte dei Vescovi diocesani — della pluridimensionalità della legittima autonomia di ogni comunità religiosa⁴⁶.

Ci si augura che il campo del suddetto argomento riguardi principalmente la conduzione e la corretta gestione delle opere pastorali dai sodali poiché — da quanto affer-

⁴³ L'ultimo documento in oggetto *Mutuae relationes* risale al 1978. Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI E SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Criteri direttivi *Mutuae relationes* sui rapporti tra i Vescovi ed i religiosi nella Chiesa, AAS 70 (1978) 473-506.

⁴⁴ Cf. Conferenza stampa di presentazione dell'anno dedicato alla vita consacrata 2015, 31/01/2014 [accesso 06/10/2014], <http://www.news.va/en/news/170522>.

⁴⁵ Cf. T. BAHILLO RUIZ, «Las relaciones entre obispos y religiosos en la Iglesia: realidad y perspectivas a los XXX años del *Mutuae relationes*», *Estudios Ecclesiásticos* 83 (2008) 554-562.

⁴⁶ Cf. *Mutuae relationes* (cf. nt. 43) 9 e 14; 22.

mato — è possibile dedurre la plurisecolare difficoltà in rapporto alla mobilità dei sodali⁴⁷. Il punto dolente delle relazioni consiste nella piena ed esatta comprensione da parte degli Ordinari del luogo della realtà d'essenzone, frutto dei privilegi pontifici concessi a non pochi Istituti⁴⁸. Non è escluso che detto specifico tratto caratterizzante l'autonomia degli Istituti potrebbe subire dei cambiamenti — come già volevano alcuni⁴⁹ — in modo tale da permettere al Vescovo diocesano una completa libertà di disporre dei sodali nella cura delle anime, di sindacare sulle loro attività e di conservare la Sua autorità, anche, di fronte agli stessi Superiori religiosi. Tali percorsi tuttavia devono prendere in considerazione gli effetti immediati provocati in seguito ad una verosimile modifica in tal senso.

Ulteriore argomento in oggetto concerne l'obbligatorietà della stipula di convenzioni nell'ipotesi dell'affidamento di una parrocchia/un'altra opera pastorale diocesana ad un Istituto. La normativa vigente richiede che detti accordi definiscano espressamente ogni particolare circa la medesima opera, i sodali e l'aspetto economico (can. 681 §1 CIC/83). È auspicabile che le convenzioni chiariscano

⁴⁷ Cf. E. ROYÓN, «La mutuas relaciones entre obispos y religiosos en la Iglesia», *Commentarium pro Religiosis* 96 (2014) 194-195.

⁴⁸ Cf. G. GHIRLANDA, «Autonomia et exemptio Institutorum religiosorum: fundamenta et extensio», *Periodica* 78 (1989) 127-128. Inoltre, si deve sottolineare il rilevante contributo insieme alla positiva funzione degli Istituti esenti in rapporto alle opere pastorali e sociali, specie nei momenti di seri difficoltà storiche della Chiesa. In tal senso, l'essenzone si configura(va) come un aiuto nella costante costruzione della comunione ecclesiale ed è per questo considerata una delle modalità più pregnanti della giusta autonomia di ogni Istituto, riconosciuta allo stesso dal Concilio Vaticano II nella *Lumen gentium* 12 e *Perfectae caritatis* 7.

⁴⁹ Cf. *Acta et Documenta Concilio Œcumenico Vaticano II Apparando. I/III. Proposita et monita SS. Congregationum Curiae Romanae*, Romae 1960, 51.

le qualità richieste dai religiosi per svolgere una concreta attività diocesana in modo da eliminare spiacevoli conseguenze o addirittura possibili citazioni in foro civile o penale. Effetto contrario, di fatto, potrebbe compromettere l'insindacabile valore della comunione ecclesiale. Gli stessi accordi potrebbero riferirsi alle disposizioni soprattutto canoniche non escludendo, tuttavia l'ipotesi della recezione delle norme civili qualora tale esigenza si rendesse indispensabile per un'esatta esecuzione di quanto stipulato (cf. can. 22 CIC/83).

Quanto all'aspetto economico, si auspica che le medesime convenzioni indichino la stretta separazione dei beni delle rispettive amministrazioni prevedendo al contempo delle procedure permettenti di celeri perfezionamenti delle stesse senza attendere sia le scadenze sia il suo rinnovo⁵⁰.

4. Questioni irrisolte

Giunti al tal punto, è opportuno segnalare alcune questioni legali finora insolte.

4.1 Nuove forme di vita consacrata

Nonostante l'abbondanza e la ricchezza delle pubblicazioni in oggetto⁵¹, né la dottrina né il Dicastero competente

⁵⁰ Cf. R. SARTOR, *Le convenzioni tra il Vescovo diocesano e il Superiore di un Istituto missionario a norma del can. 790 §1, 2° del CIC. Prassi della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata*, Roma 2011, 315.

⁵¹ Cf. A. NERI, *Nuove forme di vita consacrata (can. 605 C.I.C.)*, Roma 1995; D. ANDRÉS, «Nuove forme di vita consacrata. Statuto teologico-canonico secondo il Codice», *Commentarium pro Religiosis* 87 (2006) 65-76; V. DE PAOLIS, «Le nuove forme di vita consacrata e le nuove forme di vita monastica», *Sequela Christi* 2 (2005) 138-163; P. MICHOWICZ, «Legal difficulties and/or impossibility concerning new forms of consecrated life (c. 605)», *Studia Canonica* 48/1 (2014) 171-188.

— obbligato a fornire i criteri utili del discernimento in tal senso⁵² — sono giunti alle conclusioni del tutto soddisfacenti in ordine alla precisa indicazione della novità ricercata, specie in confronto alle forme di consacrazione ormai esistenti ed approvate. La complessità della questione — ma neanche la finalità del tema proposto — non permette di offrire in questa sede un discorso esauriente della materia, piuttosto si concentra sugli elementi problematici di base non risolti senza le quali non è possibile un ulteriore sviluppo dell'argomento.

Nonostante le proposte circa la potenziale soluzione del problema⁵³ o la reale esistenza dei movimenti ecclesiali misti — dotati delle caratteristiche, solo apparentemente vere e proprie della consacrazione⁵⁴ — il Dicastero considera nuova una forma di vita consacrata quando questa non rientra, senza forzature, in alcune delle altre ormai stabilite secondo i criteri teologici e giuridici di cui ai cann. 573-605 CIC/83.

Pur rimanendo indubbia la freschezza carismatica dei movimenti ecclesiali — segno di un nuovo ed autentico rinnovamento spirituale della Chiesa — considerata insieme all'innegabile valore missionario per la stessa, risulta evidente che la strutturazione di vita — specie quella di governo — di suddette comunità non corrisponde agli elementi costitutivi sanciti dal Codice vigente in ordine ad un *nomen iuris* Istituto di vita consacrata. L'analisi strettamente giuridica di una forma organizzativa inerente tali co-

⁵² Cf. S. PACIOLLA, «Le nuove comunità. Precisazioni terminologiche e prassi del Dicastero», *Sequela Christi* 2 (2011) 222-223.

⁵³ Cf. A. NERI, *L'Istituto unico maschile e femminile di vita consacrata*, Roma 2002, 29.

⁵⁴ Si ravvisano gli elementi di una visibilità pubblica data ad esempio dall'abito tradizionale o mettendo in risalto la vita fraterna marcata di semplicità ed austerità. Cf. *Annuario Pontificio* 2012, Città del Vaticano 2012, 1700-1701.

munità permette di costatare che ai due rami di consacrati (maschile: sacerdotale/laicale e femminile) si aggregano o si aggiungono i fedeli coniugati che, tuttavia non possono essere considerati membri *pleno iure*, pur assumendo degli impegni all'interno della comunità, condividendo un unico carisma e conservando un'unica finalità apostolica della stessa⁵⁵. Data per certa una palese mancanza d'omogeneità dei membri, è impossibile parlare della professione dei consigli evangelici in quanto l'elemento imprescindibilmente costitutivo per tali comunità, ciò che contrariamente avviene nell'ipotesi degli Istituti di vita consacrata. Immediata conseguenza si ravvisa nel fatto che, nonostante la loro possibile approvazione come associazioni pubbliche, i membri professi conservano il rispettivo stato giuridico — clericale diocesano o laicale — essendo mancante l'intervento ministeriale consacratorio della Chiesa. Ulteriori punti dolenti riguardano le modalità di separazione dei membri da tali comunità che, in opinione di B. Zadra, sembrano piuttosto esigui⁵⁶.

È unanime l'opinione tra gli Autori che la novità ravvisabile, specie presso le cosiddette *Famiglie ecclesiali di vita consacrata*, riguardi solo l'aspetto strutturale non invece quello teologico o strettamente giuridico⁵⁷ ragion per cui — malgrado gli sforzi non irrilevanti della dottrina più attenta alla tematica — detta difficoltà rimane al punto di partenza. Semmai, la novità — rispetto alle forme di consacrazione formalmente esistenti — potrebbe riguardare «l'unicità dell'Istituto, una varietà di membri di pieno diritto o non, come particolare segno di comunione in una

⁵⁵ Cf. G. GHIRLANDA, «Movimenti ecclesiali e Istituti di vita consacrata nella Chiesa e nella società di oggi», *Periodica* 101 (2012) 42-43.

⁵⁶ Cf. B. ZADRA, *I movimenti ecclesiali ed i loro statuti*, Roma 1997, 132-134.

⁵⁷ Cf. S. PACIOLLA, «Le nuove comunità» (cf. nt. 52), 224-225.

società che nell'affermazione dello specifico sempre più si frammenta nell'individualismo»⁵⁸.

4.2 *Incardinazioni anomale*

Il secondo punto dolente della normativa codiciale riguarda le cosiddette incardinazioni anomale dei sodali chierici trovatisi in condizione del legittimamente uscito o dimesso dall'Istituto (cf. rispettivamente cann. 693 e 701 CIC/83). Il medesimo ragionamento vale per la situazione dei chierici esclaustriati in conformità al can. 687 CIC/83.

Il problema dell'incardinazione, sia nella prima sia nella seconda delle suddette ipotesi, si pone in rapporto all'esercizio degli ordini sacri. In verità, un ex sodale chierico, per esercitare il ministero ordinato, deve essere accolto da un Vescovo nella Sua diocesi per un periodo di prova o almeno ottenere dallo stesso un esplicito permesso in tal senso.

Occorre premettere che il dettato legislativo vigente non ammette l'esistenza dei chierici senza la loro effettiva sottomissione giurisdizionale (cf. can. 265 CIC/83). Tuttavia, nell'ipotesi della negazione di quanto richiesto si crea, in realtà, una situazione irregolare poiché il Legislatore, dopo un'escardinazione «automatica», non ne garantisce un'altra né la configura come diritto soggettivo da perseguire.

Si deve tener presente che in passato la CIVCSVA ammetteva come eccezione la concessione di un *indulto discendenti* ad un religioso chierico anche senza un Vescovo accogliente agendo, di fatto, *contra legem* (can. 693 CIC/83). Di recente, lo stesso Dicastero — osservando quanto disciplinato dalla stessa norma — concede la cosiddetta esclaustrazione qualificata (*pure et simpliciter* o

⁵⁸ G. GHIRLANDA, «Movimenti ecclesiali e Istituti di vita consacrata» (cf. nt. 55), 46; cf. ID, «L'Esortazione apostolica *Vita Consecrata*: aspetti canonici», *Periodica* 85 (1996) 598-599.

ad experimentum) con l'obiettivo di poter premettere al sodale di svolgere le opere pastorali a nome proprio in una determinata diocesi o di chiedere d'essere incardinato nella stessa. Tale soluzione — non contemplata dal Codice vigente e di assoluta competenza del detto Dicastero — risolve il problema dell'incardinazione anomala, perlomeno nella prima ipotesi, poiché la concessione dell'esclaustrazione *pure et simpliciter* comporta la cessazione dei voti e l'immediata incardinazione del religioso-oratore purché il Vescovo accogliente manifesti per iscritto la Sua intenzione d'incardinarlo senza attendere il periodo di 5 anni stabilito dal can. 693 CIC/83⁵⁹.

La seconda ipotesi, invece, rileva solo parzialmente. In realtà, il Dicastero fa dipendere la cessazione dei voti del sodale e la sua uscita definitiva dall'Istituto solo dal momento dell'incardinazione formalmente avvenuta, fatta salva l'obbligatorietà del tempo di cui al can. 693 CIC/83. La mancata e/o negata incardinazione, dunque, equivale all'obbligo di ritornare all'Istituto, salvo che l'interessato non chieda spontaneamente la dimissione dallo stato clericale⁶⁰.

È probabile che tale problematica — relativa soprattutto alla condizione dei sodali legittimamente dimessi — non trovi una soluzione all'interno del Codice in vigore, piuttosto si debba attendere un cambiamento radicale⁶¹ in modo da definire con esattezza la condizione giuridica e lo statuto canonico dei chierici in suddette circostanze⁶².

⁵⁹ Cf. A. JIMENÉZ ECHAVE, «La exclaustración medio pastoral al servicio del religioso», *Commentarium pro Religiosis* 96 (2014) 349.

⁶⁰ Cf. A. JIMENÉZ ECHAVE, «La exclaustración» (cf. nt. 59), 349-350.

⁶¹ Cf. V. DE PAOLIS, «Incardinazioni anomale», in A. LONGHITANO, ed., *Il fedele cristiano. Il Codice del Vaticano II*, Bologna 1989, 356.

⁶² Cf. P. MICHOWICZ, «È possibile risolvere la questione dell'incardinazione anomala di cui al can. 701 del CIC/83?», *Annales Canonici* 10 (2014) 130-133.

4.3 Istituti misti

Infine, si pone l'attenzione alla problematica dei cosiddetti Istituti misti di cui al n° 61 dell'esortazione *Vita consecrata* e, dunque, ad una mancante supplenza esplicita dell'inesistente regolamentazione legislativa del can. 588 CIC/83. In realtà, il punto critico consiste nel fatto di un'impossibile conciliabilità del carisma dell'Istituto — composto sia dai chierici sia dai laici (misto) — con la natura del servizio della potestà ecclesiastica esercitata dai sodali incorporati agli Istituti clericali di diritto pontificio (can. 596 §2 CIC/83)⁶³. Il fatto di ammettere solo i chierici all'esercizio del potere ecclesiastico contrasta spesso con la natura carismatica dell'Istituto (la fraternità) potendo conseguentemente pregiudicare la parità dei sodali e deformare/falsificare il vero carisma.

Inoltre, risulta alquanto dubbia la soluzione del problema proponendo di nominare suddetti Istituti come laicali poiché la stessa determinazione sarebbe semplicemente inadeguata alle strutture di base prescritte per quel tipo di Enti ecclesiali dal Codice vigente. Dall'altro lato, è impensabile ed imprudente che un Istituto, in cui la maggioranza dei sodali sarebbero proprio i chierici, sia proclamato laicale⁶⁴, sebbene lo stato numerico in tal senso non possa essere considerato un criterio decisivo, in quanto per contro avveniva sotto il regime del Codice abrogato (cf. can. 488, 4° CIC/17).

Inoltre, è opportuno far cenno alle problematiche direttamente connesse con detto argomento. Attesa la disposizione normativa di cui al can. 596 §2 CIC/83, si tratta della possibilità di conferire tale potestà — disciplinata dal Le-

⁶³ Cf. D. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico*, Roma 2008, 59-60.

⁶⁴ Cf. V. DE PAOLIS, «L'identità della vita consacrata nel dialogo tra teologia e diritto», *Ephemerides Iuris Canonici* 54 (2014) 38-41.

gislatore al can. 129 §2 CIC/83 — ai sodali non ordinati ossia si domanda se e come riconoscerli tale potere di giurisdizione, perlomeno al foro esterno. Ne discende un'ulteriore perplessità relativa ad una piena equiparazione giuridico-tecnica degli Superiori maggiori⁶⁵ agli Ordinari, considerando detta questione ai sensi delle facoltà connesse con la *iurisdictio*. È palese che sia nella prima sia nella seconda ipotesi, una positiva soluzione dell'argomento sarebbe in contrasto con le norme in vigore, richiedendo di conseguenza un urgente intervento legislativo non solo al limite della normativa inerente i sodali consacrati.

È ipotizzabile che una soluzione preliminare di suddette problematiche possa essere proposta a partire della ricerca più ampia e cioè da una riflessione critica e costruttiva avente per oggetto la natura della potestà esercitata negli Istituti religiosi in genere (specie femminili) e l'effettiva partecipazione dei sodali non ordinati alla potestà di governo, inclusa la direzione dell'attività pastorale⁶⁶.

4.4 *Atipicità procedimentale*

Concludendo, è opportuno segnalare una difficoltà non tanto come questione irrisolta, piuttosto un argomento al quale l'attuale Codice non attribuisce un sufficiente interesse, cioè l'atipicità dei procedimenti amministrativi.

Tale convinzione deriva non solo dall'attenta lettura delle norme ma soprattutto trova la giustificazione nel fatto che la vita consacrata è un ambito ecclesiale di maggior rilevanza amministrativa sia in rapporto al contenuto delle disposizioni legali sia in ordine ad un'operatività/attività «interna» e/o «esterna» della stessa.

⁶⁵ Eletti tali — nell'Istituto clericale di diritto pontificio — pur essendo laici.

⁶⁶ Cf. G. GHIRLANDA, «L'Esortazione apostolica *Vita Consecrata*» (cf. nt. 58), 609-610.

Ciò posto, si osserva che la stragrande maggioranza degli atti di governo — soggiacenti al diritto universale e quello proprio — è di natura amministrativa. Questo implica un'urgente indicazione, perlomeno generica ed orientativa, dei minimi procedimenti amministrativi da adottare. Come detto, la varietà delle questioni cui provvedere — riscontrabili indubbiamente nella vita consacrata — impone la delineazione dei costruttivi percorsi decisionali tesi a raggiungere gli obiettivi perseguiti della vita all'interno del proprio Istituto.

Tuttavia, nell'attuale opera codiciale si ravvisa una palese mancanza delle procedure tipizzate, eccetto due di natura piuttosto residuale: una — relativa alla fattispecie del trasferimento dei Parroci, e l'altra — riferibile alla dimissione dei sodali. In verità, tutte le altre potrebbero configurarsi come atipiche, poiché mancanti di un'esplicita previsione legislativa. Detti percorsi vanno solitamente costruiti in base ad una dose d'intuito degli operatori di diritto, considerando utile le norme generali, la continua prassi dell'Istituto e le soluzioni proposte in casi analoghi (can. 19 CIC/83).

Conclusione

È ammissibile che al posto delle conclusioni si debba presentare piuttosto una prognosi per il futuro ai sensi dell'obiettivo inizialmente proposto.

Il punto di partenza delle riflessioni riguardava una sintesi ragionata inerente i fenomeni socio-culturali dei nostri tempi in cui inevitabilmente vive ed opera ogni Istituto e da dove accoglie i potenziali membri.

Tuttavia, l'obiettivo principale del lavoro era di giungere ad una valutazione completa dei documenti del Dicastero romano competente e delle disposizioni del diritto universale aventi per oggetto, in entrambi i casi, diverse e diversificate fattispecie della vita consacrata nella Chiesa latina.

La prima parte ha permesso di cogliere l'attività del medesimo Dicastero come un autorevole fonte per un'aggiornata riflessione teologico-giuridica. I testi riportati — sebbene privi di forza vincolante di legge — contengono degli elementi ed i riferimenti legali indispensabili per la corretta ed esatta sequela di Cristo in tutte le sue dimensioni.

La seconda parte, invece, ha dimostrato alcuni punti che, in opinione di chi scrive, potrebbero diventare validi suggerimenti quanto al faticoso processo redazionale o rinnovativo del diritto proprio. Il successo o meno di tale sforzo dipenderà soprattutto dal cambiamento di mentalità dei sodali nella misura in cui gli stessi saranno capaci di accogliere autenticamente le attuali sfide e tradurle in un adeguato dettato legale.

Infine, sono state segnalate le questioni codiciali irrisolte — oggetto di una possibile riforma del diritto universale.

È desiderabile che l'anno dedicato alla vita consacrata porterà i frutti di rinnovamento intellettuale e spirituale dei sodali ma, è altrettanto gradita ed attesa una prudente opera dell'aggiornamento dei testi legislativi in modo che dagli stessi emerga non solo la premura per la legalità e la correttezza di propri atti e/o delle decisioni ma soprattutto un'autentica ricerca della rivitalizzazione della propria consacrazione.

PRZEMYSŁAW MICHOWICZ, OFM.CONV.